

Roma, 8 luglio 2003

CIRCOLARE  
N. 4 / 03

**Agli Iscritti  
Ai Comitati Amministratori Locali  
Alle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo  
Alle Federazioni locali ed Enti Collegati  
Agli Enti Centrali**

e p.c.

**Ai Membri del Comitato Amministratore Centrale**

**Oggetto:** Polizza "Invalidità permanente da malattia" anno 2003

## 1. Invalidità Permanente da Malattia

La polizza riguardante la garanzia *Invalidità Permanente da Malattia* è stata rinnovata, per il 2003, ancora con le **Assicurazioni Generali**.

Prima di fornire informazioni sull'utilizzo del servizio, è opportuno ricordare che la gestione e l'accertamento del grado di invalidità o dell'esclusione dalla garanzia sono gestiti direttamente dalla Compagnia e non dalla Cassa Mutua.

Il rapporto, sia per la fase di accertamento che di liquidazione, sarà tenuto direttamente tra la Compagnia ed il beneficiario.

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della malattia o dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi sulla liquidabilità delle indennità, le parti si obbligano a conferire mandato per la decisione ad un Collegio arbitrale con modalità e termini indicati nella polizza all'art.11.

La Cassa Mutua fornirà, come è suo costume, attraverso la propria struttura, tutta l'assistenza e l'informazione di cui l'assistito potrebbe avere bisogno.

L'assistito non potrà mai rivalersi sulla Cassa Mutua per alcun motivo.

## 2. Polizza 2003

Il testo della polizza, consultabile sul sito della Cassa Mutua all'indirizzo (<http://www.cmn.bcc.it/> [www.cmn.bcc.it](http://www.cmn.bcc.it)) sotto la voce **Polizza IP da malattia**, è rimasto invariato. Nell'appendice di rinnovo 2003 è stato previsto che il beneficiario (l'assistito di Cassa Mutua), fermo restando i termini di polizza, potrà richiedere alla Compagnia l'accertamento dell'invalidità permanente trascorsi **6 mesi** dalla denuncia a condizione che venga prodotta certificazione medica attestante la guarigione clinica ovvero la stabilizzazione delle conseguenze della malattia.

Riteniamo utile richiamare l'attenzione degli interessati su alcuni importanti aspetti procedurali :

- ❑ Per accedere alle prestazioni **IPM** per l'anno 2003 occorre che l'assistito invii apposita richiesta alla Cassa Mutua esclusivamente a mezzo lettera raccomandata. La Cassa Mutua provvederà ad inoltrarla alla Compagnia con propria lettera raccomandata inviata per conoscenza all'interessato, dopo aver verificato la documentazione di accompagnamento.
- ❑ La denuncia deve essere corredata della necessaria documentazione medica. Allegare, quindi, i certificati medici, la copia delle cartelle cliniche e di ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia e che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi invalidanti compreso il certificato attestante la stabilizzazione della malattia denunciata.

segue

- ❑ Per eventuali controversie di natura medica si potrà adire ad un collegio arbitrale anche presso la sede di residenza dell'interessato.
- ❑ Sulle modalità di accertamento del sinistro la Compagnia prenderà contatti diretti con l'interessato.

*Per quanto riguarda la polizza IPM, evidenziamo alcuni importanti contenuti da tener presente :*

- ❑ **E' considerata invalidita' permanente " la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione";**
- ❑ **"la percentuale di invalidita' permanente viene accertata non prima che sia trascorso un anno dalla denuncia della malattia e non oltre 18 mesi dalla stessa" tale termine, è stato concordato con la Compagnia con il rinnovo della polizza per il 2003, viene ridotto a 6 mesi su richiesta dell'interessato a condizione che venga prodotta certificazione medica di guarigione o stabilizzazione della malattia;**
- ❑ **" la garanzia riguarda esclusivamente il personale in servizio e cessa, comunque, automaticamente alla scadenza annuale successiva al compimento del 65° anno"**
- ❑ **"il diritto all'indennità e' di carattere personale e non è quindi trasferibile. Non puo' essere avanzata richiesta da eredi in caso di premorienza dell'interessato. Gli eredi dell'assicurato potranno incassare l'indennità solamente nel caso in cui ne sia stato già definito il pagamento".**
- ❑ **"la garanzia non comprende le invalidità derivanti direttamente e indirettamente, tra l'altro, da stati invalidanti preesistenti alla stipulazione del contratto.**
- ❑ **E' consigliabile inviare, nell'anno di validità della polizza, qualora se ne verificassero le condizioni, apposita denuncia "cautelativa" di invalidità da malattia, anche se si prevede, al momento, di non raggiungere il punteggio minimo per un eventuale indennizzo.**

### 3. Chiusura uffici mese di agosto 2003

Vi informiamo, che per assicurare la piu' ampia presenza del personale addetto alla liquidazione dei sinistri nel corso dell'anno, e' stata prevista la chiusura degli uffici per due settimane nel mese di agosto nel periodo che va

**dal 11 al 22 agosto 2003.**

Invitiamo Colleghi ed Aziende a sospendere l'invio di richieste di rimborso a partire dal 5 agosto se a mezzo corriere, e dall'1 agosto, se a mezzo servizio postale. Ciò per evitare che i plichi restino giacenti presso il vettore o gli uffici postali con il pericolo di smarrimenti.

L'invio delle pratiche potrà riprendere a partire dal 25 agosto p.v..

Ricordiamo che, per qualunque necessità di carattere sanitario e ricoveri d'urgenza in qualunque parte del mondo, è sempre in funzione il numero telefonico del "call center" di Newmed per la necessaria assistenza :

**Tel. 02 – 75 26 181**

**Fax 02 – 70 10 82 03**

Nel pregare le Aziende, che ringraziamo sempre per la sensibile disponibilità, di dare ampia diffusione alla presente informativa, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare molti cordiali saluti.

Il Coordinatore  
(Luciano Mancini)